



13744-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -
Galterio Donatella
Aldo Aceto
Antonella Di Stasi
Stefano Corbetta - Relatore -

ACR

Sent. n. 608
UP - 27/02/2018
R.G.N. 38089/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona
nel procedimento a carico di


(omissis) , nato a (omissis)
(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 23/03/2017 del tribunale di Ascoli Piceno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto al capo B);
udito il difensore, avv. (omissis) , del foro di Milano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno mandava assolti (omissis) e (omissis) dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 *bis* d.lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non sussiste (capo A) e dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non costituisce reato (capo B). In particolare, con riguardo al delitto di cui all'art. 10 *bis* d.lgs. n. 74 del 2000 il tribunale rilevava che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015, l'ammontare delle ritenute non versate era inferiore alla soglia di 150 mila euro. In relazione, invece, al delitto previsto dall'art. 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000, il tribunale osservava che la società (omissis) spa, della quale gli imputati erano, rispettivamente, presidente del consiglio di amministrazione (la (omissis)) e amministratore delegato (il (omissis)), in data 5 ottobre 2013 – e quindi prima della scadenza del pagamento dell'iva, ossia il 27 dicembre 2013 - aveva presentato domanda di concordato in bianco, omologata dal tribunale di Ascoli Piceno con decreto del 16 gennaio 2014; ad avviso del tribunale, ciò impediva agli imputati di effettuare qualsivoglia pagamento, compreso il versamento dell'iva, pena la violazione del principio della *par condicio creditorum*, con la conseguenza che l'omesso versamento del tributo non poteva essere ascritto al (omissis) e alla (omissis), essendo carente, in capo a costoro, l'elemento soggettivo del reato.

2. Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000. 

Assume il ricorrente che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'iva non esclude la sussistenza del reato previsto dall'art. 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000, tenendo poi conto che, nella specie, l'ammissione è stata successiva alla scadenza del termine. Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il ricorrente osserva che il delitto in parola è punibile a titolo di dolo generico, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo.

3. Con memoria pervenuta in data 14 febbraio 2018, il difensore dell'imputati chiede l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, essendo stato promosso, si sostiene, al di fuori dei casi previsti dall'art. 569 cod. proc. pen. e, in ogni caso, avendo il tribunale fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'impossibilità ad adempiere l'obbligazione tributaria, da parte dell'imprenditore che versi in una situazione di grave difficoltà economica, ciò che sarebbe ravvisabile nel caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, perciò, meritevole di accoglimento.

2. In via preliminare, si deve osservare che, diversamente da quanto opinato dal difensore dell'imputato, il ricorso è stato correttamente azionato ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., in quanto il P.G. ricorrente ha dedotto la violazione di legge, non avendo il tribunale applicato il principio di diritto, concernente la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000 nel caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

3. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, in tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 *ter* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare (Sez. 3, n. 12912 del 04/02/2016 - dep. 31/03/2016, Ugolini, Rv. 266708; Sez. 3, n. 44283 del 14/05/2013 - dep. 31/10/2013, P.M. in proc. Gavioli, Rv. 257484; Sez. 3, n. 39101 del 24/04/2013 - dep. 23/09/2013, Mammi, Rv. 257285).

E' pur vero che, secondo un diverso orientamento, in tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato di cui all'art. 10-*ter* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta (Sez. 4, n. 52542 del 17/10/2017 - dep. 17/11/2017, Marchionni, Rv. 271554; Sez. 3, n. 15853 del 12/03/2015 - dep. 16/04/2015, Fantini, Rv. 263436).

E tuttavia, nel caso in esame, tale contrasto giurisprudenziale non risulta rilevante, per l'assorbente ragione che la scadenza del termine previsto per il

pagamento dell'imposta era *precedente* all'ammissione al concordato preventivo, omologato dal tribunale il 14 gennaio 2014, sicché, trattandosi di reato istantaneo, esso si è perfezionato alla scadenza del predetto termine, ossia il 27 dicembre 2013.

4. Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, esige il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127).

5. Per i motivi anzidetti, la sentenza deve perciò essere annullata in relazione al delitto di cui al capo B), con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 e rinvia alla Corte d'appello di Ancona.

Così deciso il 27/02/2018.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Gastone Andreazza

